

Pubblicato il 28/01/2022

Sent. n. 605/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4558 del 2020, proposto da [omissis], rappresentati e difesi dall'avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Marcianise, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Marcianise V Settore – Ufficio Urbanistica, in persona del Dirigente pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di idonee misure cautelari anche inaudita altera parte

del provvedimento dirigenziale prot. [omissis] del V settore del Comune di Marcianise notificato il [omissis] avente ad oggetto “riscontro richiesta certificazione urbanistica – Foglio [omissis]”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marcianise;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che parte ricorrente in data 10/1/2022 ha versato in atti dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del presente giudizio;

Ritenuto che, alla luce di quanto sopra rappresentato non resta al Collegio che dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.;

Ritenuto, infatti, che, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta ... l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 02 febbraio 2011, n. 971; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 8 novembre 2010, n. 33224, sul principio anche Cons. Stato, Sez. IV, nn. 3041 e 2551 del 2004)”;

Considerato che entrambe le parti in causa insistono per il riconoscimento delle spese di lite;

Ritenuto, in applicazione del criterio della soccombenza c.d. teorica ovvero virtuale, di condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune resistente (previa

compensazione in ragione di metà, stante la linearità della controversia), liquidate nella misura indicata in dispositivo;

Ritenuto che come correttamente eccepito dall'ente resistente, difetti l'interesse all'impugnativa in relazione alla nota gravata;

Rilevato, infatti, che secondo una consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, il certificato di destinazione urbanistica, di cui all'art. 30, commi 2 e ss., del D.P.R. n. 380 del 2001, si configura come una certificazione redatta da un pubblico ufficiale, avente carattere meramente dichiarativo e non costitutivo degli effetti giuridici che dallo stesso risultano, visto che la situazione giuridica attestata nel predetto certificato è la conseguenza di altri precedenti provvedimenti che hanno provveduto a determinarla. Pertanto, il certificato, in quanto privo di efficacia provvedimento, non ha alcuna concreta lesività, il che rende impossibile la sua autonoma impugnazione. Gli eventuali errori in esso contenuti potranno essere corretti dalla stessa Amministrazione, su istanza del privato, oppure quest'ultimo potrà impugnare davanti al giudice amministrativo gli eventuali successivi provvedimenti concretamente lesivi, adottati sulla base dell'erroneo certificato di destinazione urbanistica (ex multis, Consiglio di Stato, IV, 4 febbraio 2014, n. 505; T.A.R. Sicilia, Catania, II, 3 luglio 2019, n. 1696; T.A.R. Lombardia, Milano, I, 24 marzo 2016, n. 586; T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 24 aprile 2012, n. 687; 21 dicembre 2011, n. 1779; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 14 marzo 2011, n. 729; IV, 6 ottobre 2010, n. 6863);

Ritenuto che tali principi possano trovare applicazione nella fattispecie in esame, ove risulta impugnata una nota comunale che nega il rilascio del richiesto c.d.u. sul presupposto che l'area sia stata oggetto di acquisizione da parte del Comune;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa per metà le spese di lite e condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Marcianise della residua metà che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Viviana Lenzi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Viviana Lenzi

IL PRESIDENTE

Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO